

CASSAZIONE.NET

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

10028-09

Oggetto

TRIBUTI

R.G.N. 17060/2005

Cron. 10028

Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ENRICO ALTIERI

- Presidente - Ud. 01/04/2009

Dott. GIUSEPPE VITO ANTONIO MAGNO

- Consigliere - PU

Dott. SERGIO BERNARDI

- Rel. Consigliere -

Dott. CARLO PARMEGGIANI

- Consigliere -

Dott. RENATO POLICHETTI

- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17060-2005 proposto da:

MINISTERO DELL' ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- ricorrenti -

2009

contro

1110

~~AGENZIA DELLE ENTRATE~~ elettivamente domiciliato in ROMA VIA
ARCHIMEDE 97, presso lo studio dell'avvocato STERPETTI
EMILIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MONACA
DOMENICO, giusta delega in calce;



avverso la sentenza n. 24/2003 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il
24/02/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/04/2009 dal Consigliere Dott. SERGIO
BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

FATTO

[REDACTED] impugnava l'avviso di accertamento notificatogli il 4.11.1997, col quale era stata rettificata la denuncia dei redditi da lui presentata per l'anno 1989. In applicazione dell'art. 38 Dpr 600/73 e dei DD. MM. 19/9/92 e 19/11/92 l'Ufficio, a fronte del reddito di lire 8.454.000 dichiarato, gli aveva attribuito quello complessivo di lire 24.770.134, inducendolo dal possesso di una abitazione principale, di una autovettura a gasolio e di due auto a benzina. Il contribuente contestava la legittimità della applicazione dei parametri fissati coi decreti ministeriali del 1992 al calcolo dei redditi del 1989, e lamentava che il reddito accertato era eccessivo. La commissione tributaria provinciale dei Ragusa accoglieva il ricorso, ritenendo che i decreti ministeriali del 1992, previsti dall'art. 1 della legge n. 413/91, avessero efficacia solo per i periodi di imposta successivi al 1991. Sull'appello dell'Ufficio, la decisione era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. L'amministrazione finanziaria ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con un motivo. Il contribuente resiste con controricorso.

MOTIVI

I ricorrenti deducono violazione dell'art. 38 quarto comma del D. Lgs. 600/1973 e dell'art. 1 della legge 413/2001. Invocano le numerose pronunce di questa corte con le quali si è affermato che i decreti ministeriali che fissano coefficienti presuntivi di reddito, ai sensi dell'art. 38 quarto comma del D. Lgs. 600/73, non hanno efficacia sostanziale; non creano nuova materia imponibile; non incidono direttamente sulla determinazione del reddito. Ma sono oggetto di norme rivolte agli uffici: di natura procedimentale: espressione della funzione amministrativa di indirizzo; le quali regolano le modalità di esercizio del potere di accertamento, limitandone la discrezionalità e vincolandolo a criteri determinati, in funzione di garanzia della trasparenza ed uniformità dell'azione amministrativa. Ciò stante, l'utilizzo dei

1
/

coefficienti presuntivi indicati nei redditemetri, "anche se contenuti in decreti ministeriali successivi", non comporta applicazione retroattiva di disposizioni normative, ma implica soltanto una valutazione di pertinenza al caso in esame di parametri e calcoli statistici di provenienza qualificata e di attitudine indiziaria indipendente dal tempo di elaborazione. Le cui risultanze il contribuente è libero di contestare, come prevede il sesto comma dell'art. 38 Dpr 600/73, contrapponendo alla presunzione di legge prove contrarie, che dimostrino la disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (fra le molte: Cass. 19252/2005, 14161/2003, 2123/2002, 11611/2001, 13415/2000).

La sentenza impugnata non ha per vero contraddetto in linea di principio tale orientamento interpretativo. Ha però posto in luce che, nel caso concreto, la applicazione dei coefficienti indicati nei decreti ministeriali del 1992 aveva condotto all'accertamento di un reddito del contribuente, per il 1989, superiore a quello che sarebbe risultato con l'applicazione delle tabelle contenute nel D.M. 3354/90 anteriormente in uso. Ciò in quanto quest'ultimo provvedimento, alla voce corrispondente all'autoveicolo a gasolio (componente del maggior reddito accertato in capo al Peligra) recava la somma di lire 22.470.000 (L. 7.490.000 moltiplicato per il coefficiente 3), a fronte dell'ammontare di lire 24.770.134 indicato nell'avviso di accertamento, calcolato secondo il parametro indicato nel D. M. 1992, deflazionato in base all'indice Istat. Fra gli indici di capacità contributiva valutati a carico del [redacted] per il 1989, previsti dal D.M. 1992 in base alla nuova formulazione dell'art. 2 comma 2 del D.P.R. 600/73 introdotta dall'art. 1 della legge 413/91, era inoltre stata compresa l'abitazione principale, che non era prevista fra gli elementi da considerare in base alla precedente normativa (art. 2 secondo comma del D.P.R. 600/73 non novellato, e D.M. 4485/1983 e successivi aggiornamenti). Il nuovo sistema di calcolo, ha notato la CTR, comportava pertanto una maggiore onerosità per il contribuente

“sia pure sotto il profilo della prova contraria che lo stesso è chiamato a dare per giustificare un maggiore imponibile accertato sinteticamente”.

In relazione a tali circostanze, il giudice d'appello ha osservato non potersi dubitare “che i decreti ministeriali del 1992 rappresentino una modifica rispetto alla normativa previgente, sia sul piano procedurale che su quello sostanziale, non solo perché prendono in considerazione indici di capacità contributiva prima ininfluenti, come la residenza principale, ma soprattutto perché, lungi dal rappresentare un semplice aggiornamento Istat delle tabelle precedenti, stabiliscono una normativa diversa di calcolo, con differenti parametri di base e con nuovi coefficienti di valutazione, oltreché con diverso sistema di abbattimento progressivo delle voci reddituali, successive a quella di maggiore importo: il tutto con incidenza sull'ammontare del tributo richiesto”. Ha conseguentemente ritenuto che l'avviso di accertamento impugnato, facendo applicazione dei DD.MM. 1992 per la determinazione, in via sintetica ed induttiva, del reddito dell'anno 1989, avesse violato in danno del contribuente il principio di irretroattività della normativa tributaria, riaffermato dall'art. 3 della legge 212/2000 quale principio informatore dell'ordinamento tributario, da valere in ogni caso quale principio di interpretazione delle sue disposizioni anche pregresse.

Tali considerazioni della sentenza impugnata, che riconducono la ragione della decisione alla particolarità delle conseguenze della applicazione della nuova normativa in materia di accertamento al caso dedotto in giudizio, sfuggono alla critica sviluppata col motivo di ricorso, che si limita a richiamare i principi generali affermati da questa corte in materia. Principi che vanno confermati, ma che nella specie risultano giustificatamente disapplicati, e non contraddetti.

Va dunque respinto il ricorso, ma ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

CASSAZIONE.NET


ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

Pqm


Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2009.

Il consigliere estensore



Il presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 29 APR. 2009

IL CANCELLIERE C1

Antonella Frezza



IL CANCELLIERE C1

Antonella Frezza

